



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

ORDINANZA n. 5 - anno 2017

MISURE DI POLIZIA VETERINARIA DI LOTTA E CONTROLLO
DELL' INFLUENZA AVIARIA

Il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale

Al fine di fronteggiare efficacemente possibili situazioni di emergenza sanitaria

Visto il decreto legge 30 dicembre 2014 n.225;
visto l'articolo 5 del Regolamento Veterinario di Igiene emanato con Decreto Reggenziale, 4 ottobre 1984 n. 87;
visto il Decreto 20 maggio 1996 n. 51: Misure di lotta contro l'influenza aviaria;
vista la Direttiva 2005/94/EC del 20 Dicembre 2005 sulle misure comunitarie per il controllo dell'Influenza Aviaria;
vista la continua insorgenza di focolai di Influenza Aviaria in Europa a partire dalla fine dello scorso Ottobre e vista la recente comparsa di quattro focolai in territorio italiano che hanno comportato l'adozione da parte anche della Regione Emilia Romagna di misure di contenimento sul territorio della Regione stessa nella quale sono contenute anche le misure da applicare in tutto il territorio regionale e non solo quelle da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza;
vista la Decisione N. 1/94 del Comitato di Cooperazione CE - San Marino del 28 giugno 1994, relativa alla normativa comunitaria in materia veterinaria, resa esecutiva con Decreto 24 agosto 1994 n. 75;
visto l'articolo 4 della Decisione del Comitato di Cooperazione UE - San Marino n. 1/2010 "omnibus" del 29 marzo 2010 resa esecutiva con Decreto delegato 10 giugno 2010 n. 102;
ritenuto necessario adottare misure atte a prevenire la diffusione della malattia in territorio nonché tenuto conto dell'analisi del rischio;
visto il riferimento dl Responsabile dell'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare;
vista la proposta del Direttore del Dipartimento Prevenzione,

Emette la seguente ORDINANZA

- 1) E' vietato l'utilizzo nell'attività venatoria nazionale dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi; i richiami devono eventualmente essere riportati nelle sedi dove sono abitualmente custoditi durante i mesi di non attività venatoria.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino
info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883041
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

- 2) L'introduzione e l'immissione nel territorio sammarinese di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico dai territori delle regioni sede di focolai è consentita previo nulla osta rilasciato in seguito a richiesta da parte dei soggetti abilitati che deve pervenire all' U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare almeno sette giorni prima dell'introduzione.
- 3) Il detentore di volatili da cortile detenuti a livello familiare per autoconsumo ha l'obbligo di segnalare all' U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare la presenza di più animali che presentino sintomi di malattia quali ad esempio calo della deposizione delle uova, ridotto consumo del mangime, sintomi nervosi, insieme ad animali morti.
- 4) è vietato su tutto il territorio sammarinese, lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data di estinzione di ogni singolo focolaio occorso nelle regioni italiane confinanti e non con il territorio della Repubblica di San Marino.

La presente ordinanza può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di eventuali determinazioni della Commissione Europea.

San Marino, 8 febbraio 2017/1716 d.F.R.

Segretario di Stato
Sanità e Sicurezza Sociale

Franco Santi

